

## Associazione dei chimici cantonali svizzeri

Ausilio per l'interpretazione VKCS Nr. 1/03	Bollettino UFSP Nr.	legislazione in materia di derrate alimentari
<b>Titolo:</b>	Obbligo d'informazione dei distributori d'acqua potabile	
<b>Base giuridico:</b>	Art. 275d ODerr entrata in vigore il 1/5/2002: Tutti distributori d'acqua potabile hanno l'obbligo di informare i utenti una volta all'anno in merito alla qualità dell'acqua potabile in modo esaustivo.	
<b>Domanda:</b>	Quali dati devono essere pubblicate come minimo nell'informazione annuale dei distributori d'acqua (Richiesta minima)?	
<b>Interpretazione:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informazioni di carattere generale sulla qualità chimica e microbiologica dell'acqua potabile distribuita. Se si sono verificati problemi qualitativi è necessario esporli unitamente alle relative misure adottate.</li><li>2. Esempi vedi sotto.</li><li>3. Durezza totale in gradi di durezza francesi</li><li>4. Contenuto di nitrato</li><li>5. Provenienza dell'acqua (acqua sorgiva, acqua di falda, acqua di lago trattata ecc.)</li><li>6. Indirizzo esatto per ulteriori informazioni</li></ol>	
<b>Commento:</b>	<p>L'informazione si riferisce all'acqua potabile nella rete di distribuzione. Il prelievo dei campioni deve essere eseguito in modo corrispondente.</p> <p>L'informazione deve essere pubblicata per la prima volta per l'anno 2004.</p> <p>L'informazione deve essere messa a disposizione ai consumatori con modalità adeguata, ad esempio distribuita insieme alla bolletta dell'acqua, inviata in forma elettronica, affissa alla bacheca pubblica o pubblicata nel bollettino comunale.</p> <p>I dati pubblicati devono essere accompagnati da un testo esplicativo.</p> <p>L'informazione annuale non esime i distributori di acqua potabile dall'obbligo di informare immediatamente gli utenti qualora nel corso dell'anno si verificano casi di impurità dell'acqua con conseguenti pericoli per la salute.</p>	
<i>Esempi relativi al punto 1:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tutti i campioni erano conformi ai requisiti chimici e microbiologici previsti dalla legislazione in materia di derrate alimentari.</li><li>- Dei 10 campioni analizzati 2 campioni superavano i limiti di tolleranza microbiologica. Dopo le misure adottate la situazione rientrava in conformità.</li><li>- Tutti i campioni erano conformi, relativamente alle analisi effettuate, ai requisiti microbiologici previsti. Era stato superato il limite di tolleranza relativo all'atrazina. L'acqua potabile si deve quindi considerare di valore inferiore. Non ci sono pericoli per la salute. Sono state avviate misure di risanamento.</li></ul> <hr/>	
<b>Referenza:</b> Elaborato il 18/03/2003	<b>Seduta Nr. 373 (2003) del VKCS (Associazione dei chimici cantonali svizzeri)</b> H.S. Walker, CC FR	

## Appendice A

# L'obbligo d'informazione dal punto di vista dei chimici cantonali

### **1. Un po' di storia**

Nella direttiva 98/83 dell'Unione Europea UE del 3 novembre 1998 sulla qualità dell'acqua per consumo umano viene stabilito l'obbligo di informazione. Nell'ambito della revisione dell'Ordinanza sulle derrate alimentari (Oderr RS 817.02) nel 2002 la norma è stata assorbita. L'art. 275d della ODerr prescrive che i distributori di acqua potabile informino le consumatrici ed i consumatori almeno una volta l'anno in modo circostanziato sulla qualità dell'acqua potabile.

L'espressione "in modo circostanziato" si presta abbastanza a delle interpretazioni. I chimici cantonali, in un ausilio per l'interpretazione (AI) del 18/03/2003, hanno fornito una risposta a questa domanda. L'ausilio per l'interpretazione enumera 6 punti che devono essere almeno contenuti nell'informazione.

Potete trovare l'ausilio per l'interpretazione nella documentazione relativa al seminario nell'appendice A. Nell'ausilio per l'interpretazione sono riportati l'art. 275d, la domanda, le risposte ed un breve commento. L'ausilio per l'interpretazione può essere reperito anche su alcuni siti web di diversi laboratori cantonali e dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica UFSP.

Nell'elaborazione dell'ausilio per l'interpretazione sono stati considerati esempi di informative obbligatorie di diversi Stati della UE ed è stata coinvolta la SSIGA. L'UFSP ha avuto occasione di esprimersi in merito all'ausilio per l'interpretazione.

L'informativa deve essere stilata per la prima volta per l'anno 2004.

Io commento essenzialmente l'ausilio per l'interpretazione.

### **2. L'acqua potabile nella rete di distribuzione**

L'acqua potabile nella rete di distribuzione è l'unica espressione dell'ausilio per l'interpretazione ad essere stampata in grassetto. Per essere certi di parlare tutti della stessa cosa e per consentire dei paragoni, è necessario definire con chiarezza il termine "acqua potabile nella rete di

distribuzione” e distinguerlo dall’acqua potabile prima della rete di distribuzione e dall’acqua potabile dopo la distribuzione (dagli impianti interni). A livello schematico, in un’azienda idrica si possono distinguere tre tipi di acqua:

**a) Acqua prima della rete di distribuzione**

Si tratta di acqua sorgiva o di acqua di falda o di acqua di superficie, con parole semplici, dell’acqua dal punto di prelievo fino al serbatoio. L’acqua sorgiva e l’acqua di falda possono già avere la qualità dell’acqua potabile, ma non è detto che sia così. L’acqua di superficie non ha mai la qualità dell’acqua potabile e deve essere in ogni caso preparata. La qualità di quest’acqua non è oggetto dell’obbligo d’informazione. Le aziende idriche hanno naturalmente facoltà di fornire, in aggiunta all’informativa obbligatoria, informazioni sulla protezione delle acque sotterranee, sull’approvvigionamento di acqua e sulla sua preparazione..

**b) L’acqua potabile nella rete di distribuzione:**

Si tratta di acqua potabile come viene messa disposizione delle consumatrici e dei consumatori, detto in parole più semplici, dell’acqua dal serbatoio fino all’allacciamento di casa. Il distributore dell’acqua deve garantire che l’acqua in questo tratto soddisfi in qualsiasi momento i requisiti dell’acqua potabile. Nei casi in cui l’acqua di falda viene pompata direttamente nella rete idrica, ciò vale ovviamente sia dalla stazione di pompaggio che per l’acqua potabile nella rete di distribuzione.

L’obbligo d’informazione riguarda solo l’acqua potabile nella rete di distribuzione.

**c) Acqua potabile negli impianti interni.**

In questi casi responsabile della qualità dell’acqua è il proprietario della casa, e non l’azienda idrica. E’ noto che in molti casi la qualità dell’acqua negli impianti interni peggiora dal punto di vista microbiologico, chimico e fisico. Si ricordi l’aumento dei batteri dovuto alla stagnazione ed alle temperature più elevate, al problema delle legionelle, all’acqua rugginosa e allo stitilicidio di zinco, al peggioramento dovuto a filtri mantenuti male, decalcificanti e vaccinazioni. L’acqua potabile presente negli impianti interni non è oggetto dell’obbligo d’informazione dei distributori di acqua potabile.

### **Prelievo di campioni e definizione dell'acqua potabile nella rete di distribuzione**

Dato che solo in casi eccezionali si hanno a disposizione fontane per il prelievo di campioni di acqua della rete idrica, i campioni di acqua potabile vengono prelevati di norma in una casa. In tal caso devono essere adottate le relative misure preventive. I campioni devono essere prelevati da un rubinetto dell'acqua fredda utilizzato regolarmente. I campioni non devono essere prelevati dopo una decalcificazione o un altro trattamento interno dato che in questo caso si ha un quadro errato dell'acqua presente nella rete di distribuzione. Nemmeno l'acqua calda è adatta. Prima di prelevare i campioni è necessario lasciar scorrere a lungo l'acqua per eliminare tutta l'acqua presente nell'impianto interno, in modo tale da prelevare e analizzare effettivamente "acqua potabile nella rete di distribuzione".

Sulle bottiglie, sui moduli relativi al prelievo dei campioni e sui referti delle analisi l'acqua deve essere identificabile come acqua potabile nella rete di distribuzione. Solo in questo modo è possibile, a fine anno, stilare un bilancio sicuro.

Eventuali problemi di qualità dell'acqua ed i relativi costi presso le sorgenti o le falde possono essere trattati nella parte facoltativa dell'informativa.

## **3. Commento ai sei punti obbligatori dell'informativa**

### **1. Informazioni di carattere generale sulla qualità chimica e microbiologica dell'acqua potabile distribuita.**

La qualità microbiologica dell'acqua è il criterio di qualità più importante per il consumatore. Per una maggiore comprensibilità è opportuno rinunciare a fornire cifre. E' sufficiente dire se la qualità microbiologica, sulla base delle analisi effettuate, è risultata conforme alle norme. Se si sono verificati problemi qualitativi è necessario esporli unitamente alle relative misure adottate. Nell'AI sono indicati degli esempi. Se vengono indicate cifre relative alle analisi effettuate è necessario spiegarle.

### **2. Durezza totale in gradi di durezza francesi**

L'informativa in merito alla durezza totale dell'acqua della rete deve consentire ai consumatori di dosare i detersivi in modo corretto ed ecologico. Esistono diverse unità di misura che esprimono la durezza totale. Nell'infor-

mativa per i consumatori la durezza totale deve essere espressa in gradi di durezza francesi dal momento che le indicazioni per il dosaggio riportate sulle confezioni dei detersivi fanno riferimento alla durezza totale dell'acqua in gradi di durezza francesi.

Nei referti delle analisi la durezza totale è espressa occasionalmente anche nell'unità SI mmol/l (millimol per litro). Moltiplicando i mmol/l per 10 si ottengono i gradi di durezza francesi.

Se nella rete idrica viene introdotta acqua di diversa provenienza e con una durezza totale diversa, ad esempio acqua sorgiva calcarea e acqua di lago preparata, la durezza complessiva al consumatore può variare fortemente in base al luogo e al momento. In questi casi è opportuno indicare il valore minimo e quello massimo, ad es. durezza totale compresa tra 18 e 32 gradi di durezza francesi.

### **3. Contenuto di nitrato**

Se viene introdotta nella rete idrica acqua con contenuti di nitrato diversi, è consigliabile indicare, come per la durezza, il contenuto di nitrato minimo e massimo possibile in mg/l.

### **4. Provenienza dell'acqua (acqua sorgiva, acqua di falda, acqua di lago preparata ecc.)**

Se l'acqua della rete è un'acqua mista di diversa provenienza, ciò deve essere indicato, ad es. acqua mista con ca. il 30% di acqua sorgiva e ca. il 70% di acqua di falda. La composizione può oscillare.

### **5. Trattamento**

Relativamente a questo punto ciò che interessa soprattutto è se l'acqua è stata trattata oppure no, se è stata disinfettata con cloro, ozono o UV, se è stata eventualmente filtrata o sottoposta ad un trattamento a più stadi

## **6. Indirizzo esatto per ulteriori informazioni**

Le osservazioni dell'AI riguardano l'acqua potabile nella rete di distribuzione, la prima informativa per il 2004, il tipo di diffusione dell'informativa, i consigli per un testo di accompagnamento adeguato alle esigenze dei clienti e l'informazione immediata nel corso dell'anno in caso di pericoli per la salute.

## **3. Controllo dell'informativa da parte dei chimici cantonali**

I chimici cantonali verificheranno se l'obbligo d'informazione viene rispettato da parte delle aziende idriche di distribuzione. Se non è così, viene contestato il mancato adempimento e vengono applicate le misure previste dalla legge sulle derrate alimentari.

Deve essere ancora discusso fino a che punto i dati potranno in futuro essere utilizzati per una valutazione a livello confederale da parte dei chimici cantonali. Ma procediamo un passo per volta.

Relazione in occasione del simposio "Obbligo d'informazione delle aziende idriche"

28 ottobre 2003, Kursaal a Berna.

Dr. Hans-Sepp Walker, Chimico cantonale Friburgo

Dal 1982 Hans-Sepp Walker lavora come chimico cantonale nel Canton Friburgo. Walker si impegna spesso in modo molto attivo per l'acqua potabile. Così dal 2000 presiede il gruppo di lavoro acqua potabile dell'Associazione dei chimici cantonali svizzeri e rappresenta i loro interessi nella commissione principale SSGA per l'approvvigionamento idrico